



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE COMUNALI
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio
n. 27 del 23 dicembre 2004, esecutiva

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici comunali in orario extrascolastico, a norma dell'art. 12 della legge n. 517/1997, dell'art. 12 della legge n. 23/1996 e dell'art. 90 della legge n. 289/2002.

2. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre scolastiche sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

ART. 2 - ATTIVITA' AMMESSE

1. L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e ricreativi, quali:

- attività sportive, di avviamento e di promozione dello sport
- tornei amatoriali
- campionati ed attività federali e di lega
- attività motoria
- preparazione atletica
- attività ricreative e di aggregazione sociale

purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al successivo art. 4.

2. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo che queste siano organizzate o patrocinate dall'Istituzione Scolastica o dal Comune, che si assumeranno in tal caso la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

3. È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, nonché di esporre qualsiasi pubblicità commerciale.

ART. 3 - UTENZA

1. Le palestre scolastiche sono concesse in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti, Associazioni e sodalizi senza fini di lucro.

2. Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

- Istituto scolastico di Sant'Angelo di Piove;
- Amministrazione comunale di Sant'Angelo di Piove;
- attività patrocinate dal Comune;
- forme associative iscritte all'apposito Albo delle libere forme associative;
- federazioni, enti di promozione sportiva e società affiliati al CONI;

- associazioni, enti, gruppi o cooperative di promozione sportiva e ricreativa;
- altri enti, associazioni e sodalizi.

3. L'accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata su presentazione di istanza di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.

2. Il Comune e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.

5. L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione, che di norma osservano la seguente articolazione:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.30 alle 24.00
- al sabato, dalle ore 14.00 alle 24.00.

6. La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo dell'addetto.

7. L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.

8. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.

9. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:

- accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
- installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
- lasciare materiale di ingombro;
- spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
- far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;

10. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.

11. I funzionari delle Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Gli Enti, le associazioni e società, i sodalizi senza fini di lucro che intendano ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche dovranno presentare all'Ufficio Sport del Comune apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all'allegato "A" del presente Regolamento, entro il 15 giugno di ogni anno, se si tratta di attività svolta continuativamente durante l'anno, ovvero, negli altri casi, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o della manifestazione.

2. L'Ufficio Sport verificherà la completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento, prima di trasmettere richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico competente. In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 3.

3. Ricevuto il nulla osta dal Dirigente Scolastico, l'Ufficio Sport formalizza la concessione richiesta e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra

4. Il mancato versamento della competente tariffa, come determinata all'art. 6., o la mancata regolarizzazione, comporta la non ammissibilità della richiesta di altra concessione.

4. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.

5. Il Comune e il Dirigente scolastico hanno facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

ART. 6 - TARIFFE

1. A fronte della concessione di utilizzo delle palestre scolastiche, il concessionario è tenuto a versare al Comune, a consuntivo, la tariffa oraria stabilita, a concorso delle spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile.

2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale ed aggiornate periodicamente sulla base delle variazioni ISTAT, tenendo conto:

- a) della necessità di favorire l'utilizzo delle palestre per tutti gli Enti, associazioni, società e sodalizi senza fini di lucro;
- b) della tipologia dell'impianto e dell'attività svolta;
- c) degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria.

3. Le tariffe sono ridotte del 50% per usi continuativi da parte di associazioni sportive iscritte all'Albo comunale. Per uso continuativo si intende la fruizione dell'impianto per almeno 5 ore al mese e per 6 mesi all'anno, con prenotazione unica e contestuale.

4. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso delle palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, ad associazioni sportive iscritte all'Albo comunale che effettuano attività rivolta prevalentemente a cittadini residenti, ai giovani in età scolare o agli anziani. La concessione gratuita viene deliberata di volta in volta dalla Giunta comunale con proprio atto.

ART. 7 - DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva. È da intendersi revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.